Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 303 del 31 dicembre 1990 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 dicembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 91

LEGGE 29 dicembre 1990, n. **405.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991).

SOMMARIO

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 405. — *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991):*

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 405.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Per l'anno *1991*, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 118.400 miliardi. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1991 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 231.600 miliardi per l'anno finanziario 1991.

2. Per gli anni 1992 e 1993 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 138.156 miliardi ed in lire 129.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 253.156 miliardi ed in lire 220.250 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1992 e 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 94.700 miliardi ed in lire 63.400 miliardi ed il livello massimo

del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 209.700 miliardi ed in lire 153.750 miliardi.

Art. 2.

1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, è interamente destinato alla *riduzione* del *saldo netto* da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato all'articolo 1, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1991-1993, restano determinati per l'anno 1991 in lire 31.616,579 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 10.767,846 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1991 e triennale 1991-1993, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1991, in lire 2.290 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1991, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1991 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi ivi compresa la garanzia sui prestiti, limitatamente ad un controvalore di lire 600 miliardi, contratti nell'anno 1991 ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

CAPO II.

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3.

1. In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1990, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 1990, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1991, 1992 e 1993 sono valutate, rispettivamente, in lire 2.800 miliardi, lire 4.300 miliardi e lire 4.500 miliardi.

Art. 4.

1. Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonchè per quello dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi a partire dall'anno 1991 da parte dei contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 95 per cento. Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonchè per quello dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 98 per cento anche per i periodi successivi a quelli indicati all'articolo 4, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e dei conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è stabilita al 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. Negli anni 1991 e 1992 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è stabilito, con esclusione dei depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.

4. Le modificazioni derivanti dalla revisione degli estimi del catasto edilizio urbano mediante nuove tariffe e nuove rendite catastali disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1992 ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati nonchè per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, delle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere successivamente al 31 dicembre 1991. Le predette modificazioni devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre 1991. Per la determinazione dei redditi dei fabbricati per gli anni 1990 e 1991 nonchè per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, delle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 si applicano le rendite del catasto edilizio urbano vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge con i coefficienti di aggiornamento risultanti dalla tabella 1 allegata alla presente legge, determinati sulla base dei coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989, aumentati del 25 per cento ed arrotondati alla lira superiore. Restano fermi per la rettifica dei valori di atti e scritture, formati, autenticati, pubblicati o emanati, e delle successioni e donazioni aperte o poste in essere nell'anno 1990 i coefficienti stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 1988.

5. Nell'articolo 31, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: «; le commissioni censuarie provinciali esaminano e approvano i prospetti anche se le

commissioni distrettuali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di presentare osservazioni e reclami».

6. Nell'articolo 32, primo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, le parole: «già approvate dalla commissione censuaria provinciale» sono sostituite dalle altre: «, che gli uffici sono tenuti a trasmettere dopo la scadenza del termine previsto dalla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 31, anche se le commissioni provinciali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di provvedere;».

7. Fino al 31 dicembre 1991 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continuano ad applicarsi, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, per importo non superiore a 7 milioni di lire, nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168. Nello stesso limite complessivo ed alle stesse condizioni sono deducibili le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;

2. A decorrere dall'anno 1991, fino alla definizione del trattamento tributario del reddito della famiglia, la detrazione di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata di un importo pari a lire 24.000 per ciascun figlio.

3. Le modificazioni disposte con il comma 1 si applicano agli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione conseguenti a contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1990. Ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1° gennaio 1991 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

4. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990 ed ai successivi la deduzione dell'imposta locale sui redditi è ammessa nella misura del 75 per cento.

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui all'articolo 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'articolo 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'articolo 26».

2. A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubbli-

ca 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare entro il giorno 20 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al 65 per cento del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i contribuenti di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare, a titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo pari al 65 per cento del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso; per i contribuenti di cui all'articolo 74, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre.

3. Se, in conseguenza della variazione del volume di affari, mutano rispetto all'anno precedente le cadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno è costituito: se la cadenza è stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un terzo dell'ammontare versato nell'ultimo trimestre a norma dell'articolo 74, quarto comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, se la cadenza è stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno.

4. L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire 200.000.

5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma 2 è soggetto alla soprattassa del 20 per cento delle somme non versate o versate in meno.

6. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 19, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente i limiti di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto e all'importazione di motocicli ed autovetture nonchè alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è prorogato al 31 dicembre 1993.

7. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1992.

Art. 7.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000.

2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere ed i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure di lire 40.000 e di lire 60.000, rispettivamente, per i procedimenti di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 70.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 140.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 40.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 20.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 20.000 per i procedimenti speciali.

3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal segretario, compresa quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 100.000 con le modalità di cui al comma 2.

4. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonchè i libri ed i registri già bollati in modo straordinario che alla data indicata nel comma 1 sono ancora interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

5. Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare; i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile e l'autenticazione delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive; le denunce di smarrimento presentate alle competenti autorità e relative certificazioni da esse rilasciate; i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha comunque perduto il possesso; le ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti, quando la somma non supera lire 150.000; gli estratti di conti nonchè lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma non supera lire 150.000; i buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo non superiore a lire 150.000; le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici; i conti degli amministratori di tutte le istituzioni poste sotto la tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni; le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale. Sono altresì esenti gli atti, i documenti e i provvedimenti dei procedimenti di esecuzione davanti al pretore quando il valore non supera lire 5 milioni; i certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria previsti dall'articolo 29 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica indicato nel comma 1, limitatamente a quelli relativi alla materia penale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1991 il sottonumero I) del n. 26 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, è sostituito dal sottonumero I) di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.

Art. 8.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi, vigenti alla data del 31 agosto 1990, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1991 nelle seguenti misure:

a) di lire 1.455 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) di lire 145,5 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) di lire 2.494 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

2. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, vigenti alla data del 31 ottobre 1990, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1991 nelle misure di lire 747, 896 e 2.838 per cento chilogrammi, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)* della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi.

4. Se le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, risultanti per effetto degli aumenti previsti dai commi 1 e 2, sono inferiori all'ammontare di quelle vigenti alla data del 31 dicembre 1990, queste ultime continuano ad applicarsi anche successivamente a tale data.

Art. 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 l'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata a lire 206 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta è dovuta nella misura di lire 112 al metro cubo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, nonchè ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.

Art. 10.

1. Fino al 31 dicembre 1991, le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono stabilite nella misura dell'8 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 15 per cento e quella prevista al numero 4 è stabilita nella misura del 4 per cento.

2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1991, l'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi è stabilita nella misura del 9 per cento.

3. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, concernente l'abbuono d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991.

Capo III.

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 11.

1. Per l'anno 1991, il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario è stabilito in lire 4.411 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

2. L'importo di lire 4.411 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

3. Per l'anno 1991, l'apporto statale in favore dell'Ente ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:

a) quanto alla lettera *b*), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1990, lire 1.500 miliardi;

b) quanto alla lettera *c*), oneri per capitale ed interessi, valutati in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1991 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni;

c) quanto alla lettera *d*), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 438,8 miliardi.

4. Per l'anno 1991, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.610 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

Art. 12.

1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per gli anni 1991, 1992 e 1993 nella misura, rispettivamente, di lire 68 miliardi, lire 137 miliardi e lire 210 miliardi.

CAPO V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 13.

1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito per l'anno 1991 in lire 2.600 miliardi, di cui lire 1.106 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera *c*), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 19.537 miliardi per l'anno 1991 ed è assegnata per lire 14.617 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.000 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 1.035 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.814 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 68 miliardi all'ENPALS.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a versare all'INPS, mediante giroconto, la somma di lire 2.600 miliardi indicata al comma 1 a valere sulle disponibilità maturate al 31 dicembre 1990 sul conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria cen-

trale dello Stato denominato «Conto speciale risanamento gestione previdenziale coltivatori diretti». Con effetto dal 1° gennaio 1991, sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e le disponibilità residue esistenti sul predetto conto sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Con la stessa decorrenza il contributo addizionale di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 160 del 1975 continua ad essere corrisposto ed il relativo gettito affluisce alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1991 in lire 58.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

4. Ferme restando le vigenti modalità di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 3, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno 1991, è maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno 1991, sempre che tali versamenti non siano già intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.

5. L'onere relativo alle minori entrate derivanti, per gli anni 1991 e seguenti, dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210, è valutato in lire 1.820 miliardi per l'anno 1991, in lire 3.952 miliardi per l'anno 1992 e in lire 4.209 miliardi a decorrere dall'anno 1993.

CAPO VI.
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 14.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1991.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Oneri connessi al funzionamento della Commissione di indagine sulla povertà	700	700	700
Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualità	1.500	1.500	1.500
Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato	3.000	3.000	3.000
Istituzione delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti	4.000	5.000	5.000
Riforma della legge sull'obiezione di coscienza	5.000	5.000	5.000
Revisione degli organici dell'Avvocatura generale dello Stato	6.500	6.500	6.500
Estensione al 31 dicembre 1989 dei benefici di cui all'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67	7.000	7.000	7.000
Incremento dei contributi sostitutivi delle entrate pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 11, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 4, comma 1, della citata legge	10.000	10.000	10.000
	37.700	38.700	38.700
MINISTERO DEL TESORO			
Adeguamento delle pensioni di guerra e integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e di servizio	50.000	60.000	60.000

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991	361.750	224.700	-
Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili	425.000	415.000	415.000
Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	2.836.750	3.699.700	5.475.000
MINISTERO DELLE FINANZE			
Istituzione di servizi contabili presso le Intendenze di finanza	13.000	18.500	18.500
Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria	198.440	416.610	598.100
Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati	243.000	243.000	243.000
	454.440	678.110	859.600
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Aggiornamento dell'indennità spettante ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche	181	181	181
Fondo a sostegno delle spese di giustizia per la costituzione di parte civile delle vittime della mafia e di analoghe organizzazioni criminali	3.000	5.000	5.000
Affidamento al Corpo degli agenti di custodia dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati	5.675	48.815	58.430

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Fondo a sostegno della prevenzione del crimine nelle regioni meridionali a favore dei minori	10.000	10.000	10.000
Riparazione per l'ingiusta detenzione. Riparazione del danno derivante da errore giudiziario	15.000	15.000	15.000
Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria .	41.185	52.990	93.956
Istituzione del giudice di pace	150.000	350.000	350.000
Interventi vari in favore della Giustizia	294.229	308.309	308.309
	519.270	790.295	840.876
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Autorizzazione alla partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari	300	300	300
Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero impiegato presso l'Amministrazione centrale	2.000	2.000	2.000
Riforma della legge n. 153 del 1971 sulla scolarità degli italiani all'estero	10.000	10.000	10.000
Assegno sociale per gli italiani all'estero in stato di bisogno	10.000	10.000	10.000
Partecipazione all'Esposizione universale di Siviglia del 1992	10.000	25.000	-
Norme per la diffusione della cultura e della lingua italiana all'estero e per il riordinamento degli istituti di cultura	14.620	19.429	24.274
Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero	94.800	122.271	122.271
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali .	118.210	117.815	118.995
	259.930	306.815	287.840

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Norme sull'autonomia delle scuole, sugli organi collegiali e sull'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione	341	341	341
Norme conseguenti all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica	6.087	6.087	6.087
Norme sullo stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica	8.300	24.900	24.900
Insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva	10.000	15.000	25.000
Istituzione di uno speciale fondo di incentivazione per il personale del Ministero	20.000	20.000	20.000
	44.728	66.328	76.328
MINISTERO DELL'INTERNO			
Modifiche alla legge n. 930 del 1980, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti.	9.610	9.610	9.610
Comunità terapeutiche	10.000	10.000	10.000
Indennizzi per le vittime del terrorismo	10.000	10.000	50.500
Ulteriori misure contro la criminalità organizzata	10.250	10.250	10.250
Misure in favore degli interventi di cui alla legge n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984	210.000	-	-

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane	23.200.425	(*a*) 18.871.850	(*a*) 24.579.555
	23.450.285	18.911.710	24.659.915
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Modificazioni alla legge sull'equo canone	5.000	5.000	5.000
	5.000	5.000	5.000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Misure urgenti per l'incentivazione all'associazionismo nell'autotrasporto delle merci	-	30.000	80.000
Ulteriori interventi delle regioni per il ripiano dei *deficit* delle aziende di trasporto (rate ammortamento mutui)	-	100.000	100.000
Costituzione e funzionamento del CIPET	2.000	2.000	2.000
Ristrutturazione del Ministero	5.000	10.000	10.000
Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti	430.000	670.000	740.000
	437.000	812.000	932.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
Riforma delle leggi sui caduti in servizio e sulla sanità militare	-	36.100	49.400
Modifica della durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e in veterinaria dell'Accademia di sanità militare interforze................................	6	6	6
Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai corpi armati ed ai corpi militarmente armati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti	31	31	31

(*a*) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (*a*) per 50.000 milioni nel 1992 e per 17.650.000 milioni nel 1993.

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale	894	894	894
Contributo dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche di cui alla tabella A annessa alla legge 3 febbraio 1989, n. 33	5.000	5.000	5.000
Avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza	12.104	14.348	14.348
Norme sul reclutamento e l'avanzamento, nonchè modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali. Norme in materia di rivalutazione degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare	20.651	20.651	20.651
	38.686	77.030	90.330
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali	650	650	650
Norme per l'attuazione del piano energetico	1.000	1.800	1.800
Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto	1.000	5.000	5.000
Interventi per la tutela dei consumatori	2.000	3.000	3.000
Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale	6.600	6.600	6.600
Interventi per la tutela della concorrenza e del mercato	32.000	35.000	35.000
	43.250	52.050	52.050

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile	-	5.000	10.000
Misure di sostegno previdenziale al lavoro delle casalinghe	-	50.000	50.000
Concorso dello Stato nel risanamento della gestione finanziaria dell'INAIL	-	100.000	100.000
Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro	700	700	700
Finanziamento del Comitato nazionale per la parità presso il Ministero e delle azioni positive per le pari opportunità	10.000	10.000	10.000
Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio	788.000	788.000	788.000
Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	2.298.700	2.453.700	2.458.700
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Provvedimenti per la promozione delle esportazioni	47.300	47.300	450
	47.300	47.300	450
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Rifinanziamento della legge relativa alla definizione della gestione degli istituti contrattuali dei lavoratori portuali (rate ammortamento mutui)	-	-	30.000
Potenziamento degli organici dei sottufficiali, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto	1.200	10.000	10.000
Riorganizzazione del Ministero	7.600	10.000	10.000
Costituzione catasto del demanio marittimo	20.000	20.000	20.000
	28.800	40.000	70.000

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
Incentivazione al personale del Ministero	400	400	400
	400	400	400
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero e dell'Istituto Superiore di sanità	1.200	1.200	1.200
Censimento, controllo e regolamentazione nel campo delle nuove tecnologie riproduttive e nel campo delle manipolazioni genetiche ...	2.000	2.000	2.000
	3.200	3.200	3.200
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
Contributo all'Unione italiana ciechi con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato	500	500	-
Celebrazioni per il bimillenario oraziano	1.000	1.000	1.000
Contributo per il Festival rossiniano	1.000	1.000	1.000
Innalzamento del contributo statale alla biblioteca statale per ciechi Regina Margherita	2.500	2.500	2.500
Contributo per lo svolgimento del Festival dei due mondi di Spoleto	3.000	3.000	3.000
	8.000	8.000	7.500
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Riorganizzazione del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero	80	80	80
Disciplina della valutazione di impatto ambientale	10.000	10.000	10.000
Incentivi finalizzati allo sviluppo e alla sperimentazione di veicoli ecologici destinati al trasporto pubblico di persone nei centri storici	10.000	10.000	10.000

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Ristrutturazione del Ministero	25.250	34.250	44.250
Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali	50.000	50.000	50.000
	95.330	104.330	114.330
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Partecipazione italiana al programma internazionale *Human frontiers*	500	500	500
Autonomia delle Università e degli Enti di ricerca	1.500	1.500	1.500
Concorso dello Stato nelle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)	9.500	14.500	19.500
Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica	10.000	10.000	10.000
Disposizioni per il personale tecnico e amministrativo delle Università e del Ministero	20.000	40.000	60.000
Diritto allo studio	50.000	50.000	50.000
Università non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 32.000 milioni annui da destinarsi quale contributo all'Università degli studi di Urbino)	87.000	87.000	87.000
	178.500	203.500	228.500
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Interventi per le politiche giovanili	-	5.000	5.000
Provvidenze a favore delle minoranze linguistiche	-	10.000	10.000

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Interventi per favorire la riorganizzazione dell'apparato produttivo e misure di politica attiva del lavoro	-	(*b*) 1.500.000	(*b*) 1.500.000
Indennità di bilinguismo per il personale civile non soggetto alla contrattazione del pubblico impiego operante negli uffici della Valle d'Aosta	500	500	500
Norme a favore del personale dipendente non vedente	600	1.150	1.700
Prevenzione del randagismo	1.000	2.000	2.000
Interventi per le operazioni di soccorso dei volontari del Club alpino italiano	2.000	2.000	2.000
Interventi a tutela delle casalinghe per gli infortuni domestici	2.000	5.000	5.000
Iniziative a favore della cultura	9.000	9.000	9.000
Interventi per lo sviluppo della regione Calabria	11.720	11.720	11.720
Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della cultura della minoranza italiana in Jugoslavia	12.000	12.000	12.000
Indennità di maternità - Congedi parentali	20.000	20.000	20.000
Rifinanziamento del Fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge n. 67 del 1988	24.500	24.500	24.500
Interventi a favore dei minori	25.000	50.000	50.000
Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore del personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti	29.000	29.000	29.000
Interventi per l'istituzione di servizi per gli anziani	50.000	50.000	50.000
Provvedimenti in favore di portatori di *handicaps*	100.000	120.000	150.000
Riforma della dirigenza statale	135.990	417.299	587.813
Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi	150.000	120.000	120.000

(*b*) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (*b*).

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR	256.000	265.000	272.000
	829.310	2.654.169	2.862.233
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	31.616.579	30.952.337	39.062.952
2) *ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE*			
MINISTERO DELLE FINANZE			
Interventi di natura tributaria connessi con la manovra 1992-1993 (parte)	-	(*a*) - 50.000	(*a*) - 17.650.000
Ulteriori interventi di natura contributiva e tributaria connessi alla manovra 1992 e 1993	-	(*b*) - 1.500.000	(*b*) - 1.500.000
Totale accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate	-	- 1.550.000	- 19.150.000
Totale complessivo ...	31.616.579	29.402.337	19.912.952

(*a*) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: Ministero dell'interno - Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane.

(*b*) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: Amministrazioni diverse - Interventi per favorire la riorganizzazione dell'apparato produttivo e misure di politica attiva del lavoro.

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Interventi di competenza dell'Autorità per l'Adriatico	10.000	30.000	30.000
Reintegro Fondo per la protezione civile	215.000	245.000	245.000
	225.000	275.000	275.000
MINISTERO DEL TESORO			
Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 16, commi 12 e 13, concernenti provvidenze a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità	-	31.000	31.000
Rifinanziamento, per gli anni 1992-1993, della legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno	-	300.000	300.000
Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione	-	2.076.000	8.700.000
Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (rate ammortamento mutui)	36.000	72.000	108.000
Rifinanziamento della GEPI SpA	100.000	100.000	100.000
Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526	300.000	300.000	300.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia	450.000	1.000.000	1.500.000
Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali	631.646	714.391	714.391
	1.517.646	4.593.391	11.753.391
MINISTERO DELLE FINANZE			
Ristrutturazione della SpA ATI	13.000	7.000	-
	13.000	7.000	-
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Fondo per lo sviluppo economico e sociale	-	112.750	366.000
Contributi in favore delle comunità montane	100.000	140.000	150.000
	100.000	252.750	516.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Trasformazione delle case mandamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici penitenziari esistenti	20.000	20.000	20.000
Interventi vari in favore della giustizia	400.000	540.000	540.000
	420.000	560.000	560.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Acquisto immobili per istituti di cultura ed istituzioni scolastiche	600	600	1.600
Acquisto immobili per sedi all'estero ed alloggi per il personale	10.000	10.000	10.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Iniziative per la cooperazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale	150.000	250.000	500.000
	160.600	260.600	511.600
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Interventi infrastrutturali per la scuola secondaria superiore	10.000	60.000	60.000
	10.000	60.000	60.000
MINISTERO DELL'INTERNO			
Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)	-	600.000	600.000
Modifiche alla legge n. 930 del 1980, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti	4.000	4.000	4.000
Ulteriore finanziamento dell'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in materia di piani di eliminazione delle barriere architettoniche (rate ammortamento mutui)	20.000	50.000	50.000
	24.000	654.000	654.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Fondo per interventi nell'edilizia residenziale e rifinanziamento della legge 16 ottobre 1975, n. 492, per la proroga del contributo alle cooperative edilizie degli appartenenti alle forze armate ed alle forze di polizia	5.000	5.000	5.000
Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati	35.000	40.000	40.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale	50.000	50.000	50.000
	90.000	95.000	95.000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Interventi a favore dell'associazionismo nell'autotrasporto delle merci (limiti di impegno)	10.000	40.000	40.000
Investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)	100.000	175.000	175.000
	110.000	215.000	215.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
Ristrutturazione e riconversione produttiva arsenali e stabilimenti	11.000	11.000	11.000
	11.000	11.000	11.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Fondo per il finanziamento di un programma di riforestazione	-	50.000	70.000
Disposizioni per la tenuta di San Rossore	2.000	2.000	2.000
Credito agrario (limite di impegno)	10.000	10.000	10.000
Interventi nel settore delle opere di irrigazione (limite di impegno)	25.000	50.000	50.000
Interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi in agricoltura biologica ed alla salvaguardia dei prodotti e dell'ambiente	30.000	30.000	30.000
Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarietà nazionale	120.000	170.000	170.000
Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione	2.720.000	3.150.000	3.130.000
	2.907.000	3.462.000	3.462.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Interventi a favore delle nuove imprese operanti nei settori agricolo, artigianale, industriale e turistico, insediate nella zona occupazionale ACNA della Valle Bormida	-	20.000	20.000
Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (limiti di impegno)	-	80.000	160.000
ENEA - Progetti sulle fonti rinnovabili e il risparmio energetico	-	100.000	100.000
Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 in materia di credito agevolato al commercio ..	-	270.000	270.000
Studi e ricerche sulla sicurezza intrinseca delle centrali nucleari	10.000	-	-
Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici	10.000	40.000	40.000
Misure per la tutela del clima globale	20.000	30.000	30.000
Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto	30.000	30.000	50.000
Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato	50.000	100.000	100.000
Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali e di mercati agroalimentari	55.000	70.000	70.000
Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori	150.000	620.000	670.000
Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonchè dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988	427.000	992.000	1.192.000
Piano finanziamento ENEA	500.000	500.000	500.000
	1.252.000	2.852.000	3.202.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Interventi di politica attiva del lavoro comprese le politiche di formazione professionale	200.000	250.000	300.000
	200.000	250.000	300.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Provvedimenti per la promozione delle esportazioni	-	50.000	-
	-	50.000	-
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Interventi a favore del cabotaggio	20.000	30.000	30.000
Infrastrutture logistiche capitanerie di porto	40.000	40.000	60.000
Interventi per la difesa del mare	50.000	80.000	80.000
Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca	100.000	100.000	100.000
Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 81/363 e n. 87/167) (limiti di impegno)	175.000	300.000	400.000
	385.000	550.000	670.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
Rifinanziamento degli articoli 5 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181	-	50.000	50.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO	500.000	500.000	500.000
	500.000	550.000	550.000
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Realizzazione e ristrutturazione di impianti destinati agli spettacoli musicali, teatrali e cinematografici (di cui 25.000 milioni per rate ammortamento mutui)	-	50.000	50.000
Rifinanziamento della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o il completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico (di cui 10.000 milioni quale limite di impegno)	-	50.000	50.000
Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo, nonchè interventi di carattere nazionale ed internazionale	50.000	75.000	100.000
	50.000	175.000	200.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
Contributo straordinario alla fondazione Filippo Turati	600	-	-
Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca	1.000	-	-
Interventi di completamento delle opere di stabilizzazione del duomo di Como	3.000	-	-
Rifinanziamento della legge speciale per Siena ..	11.000	12.000	13.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Interventi per le ville venete	15.000	15.000	15.000
Interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma (compresa la sanatoria degli effetti del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, articolo 5)	56.000	-	-
Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro	133.000	168.000	197.000
	219.600	195.000	225.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Rifinanziamento della legge n. 441 del 1987, in materia di smaltimento di rifiuti (rate ammortamento mutui)	-	50.000	50.000
Interventi per la conservazione e la tutela del lago di Pergusa (Enna)	3.000	3.000	3.000
Disposizioni in materia di tutela delle acque di balneazione	5.000	15.000	15.000
Tutela dei terreni agricoli dagli incendi	10.000	10.000	10.000
Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali	20.000	150.000	150.000
	38.000	228.000	228.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Interventi per le opere di edilizia a favore della Università degli studi di Urbino	-	10.000	10.000
Nuovo programma quinquennale di ricerche in Antartide	50.000	55.000	60.000
	50.000	65.000	70.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino	-	10.000	20.000
Interventi per la ristrutturazione delle comunità terapeutiche	-	15.000	15.000
Completamento degli interventi per il potenziamento degli impianti di depurazione, integrazione del sistema fognario, risanamento dei corpi idrici che interessano le aree urbane nel bacino del Po (rate ammortamento mutui)	-	15.000	15.000
Interventi volti alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclo-pedonali nelle aree urbane	-	20.000	30.000
Interventi a favore dei comuni turistici ad alto rischio ambientale	-	40.000	50.000
Istituzione fondo interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa, nel settore del traffico e per il risanamento urbano (limiti di impegno)	-	175.000	225.000
Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia	-	250.000	250.000
Traforo Monte Croce Carnico	5.000	10.000	30.000
Misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi a favore delle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia di cui all'articolo 30-*bis* della legge n. 38 del 1990	10.000	10.000	10.000
Conferimento alla Società Stretto di Messina per l'esecuzione del progetto di massima	10.000	15.000	15.000
Completamento laboratorio scientifico del Gran Sasso	15.000	45.000	45.000
Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto	40.000	40.000	40.000
Opere ed interventi connessi con l'esposizione internazionale Colombo '92 (rate ammortamento mutui)	50.000	50.000	50.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture e impianti tecnologici nelle aree urbane e per il piano dello Stretto di Messina. Istituzione di un Fondo programmazione e progettazione	50.000	70.000	60.000
Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia (compreso limite di impegno di 50.000 milioni decorrente dal 1991) nonchè per il restauro, la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, artistico, monumentale e delle ville storiche del comune di Roma ..	50.000	270.000	270.000
Completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, nonchè gli interventi urgenti nei territori della regione Sicilia colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e gli interventi per il barocco della Val di Noto ..	100.000	80.000	80.000
Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale	100.000	100.000	100.000
Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale	100.000	500.000	600.000
Interventi a favore della regione Calabria	455.000	1.000.000	1.000.000
Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981	1.500.000	1.000.000	500.000
	2.485.000	3.715.000	3.405.000
TOTALE TABELLA B ...	10.767.846	19.075.741	26.962.991

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Legge 22 giugno 1954, n. 385: Sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap. 1210)	37	38	38
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
- Art. 36 - Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica (cap. 1184)	167.000	173.500	182.000
Legge 8 agosto 1985, n. 440: Istituzione di un assegno vitalizio in favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versano in stato di particolare necessità (cap. 1186)	500	500	500
Legge 9 aprile 1990, n. 99: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radiotelevisiva e dell'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987 (cap. 1381)	6.000	6.000	6.000
Legge 26 giugno 1990, n. 162 (art. 32): Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (cap. 1273)	-	-	177.990
	173.537	180.038	366.528

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
MINISTERO DEL TESORO			
Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (capp. 4521 e 7733)	3.664.426	(*a*) 4.554.780	(*a*) 5.374.353
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4517)	147.500	157.500	157.500
Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e legge 4 giugno 1985, n. 281: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (cap. 4505)	42.000	40.000	40.000
Legge 23 dicembre 1975, n. 698: Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 5926/p.)	60.163	60.163	60.163
Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
- Art. 8 - Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap. 7734/p.)	26.237	25.725	24.822
Legge 22 luglio 1978, n. 385: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682)	257.000	267.000	277.000

(*a*) Tali stanziamenti comprendono miliardi 300 per il 1992 e miliardi 600 per il 1993 concernenti l'ammortamento di parte del complessivo programma di 8.000 miliardi di mutui per il quadriennio 1991-1994 che l'ANAS potrà assumere ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 59 del 1961.

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Legge 5 agosto 1978, n. 462: Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le università (cap. 6683)	6.900	7.100	7.100
Legge 26 gennaio 1980, n. 16: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. 4543/p.)	56.000	56.000	56.000
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
- Art. 38 - Somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap. 4432)	567.560	567.560	567.560
Legge 18 novembre 1975, n. 764: Liquidazione dell'ente «Gioventù italiana» (cap. 4585). Legge 8 agosto 1980, n. 441: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: - Art. 12 - Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (cap. 4585) (Liquidazione enti soppressi).	60.000	60.000	60.000
Legge 3 gennaio 1981, n. 7, legge 26 febbraio 1987, n. 49, e legge 5 luglio 1990, n. 173: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p., 8173, 9005)	3.018.939	2.994.341	3.079.141

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19: Modificazioni al regime fiscale dello zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (cap. 4542)	280.000	250.000	210.000
Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp. 4531 e 4532/p.)	1.085.000	1.085.000	1.080.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):			
– Art. 18 - Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap. 8186)	430.000	430.000	430.000
Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
– Art. 32, comma 1, Fondo di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 - Istituto nazionale di biologia della selvaggina (cap. 4546)	5.000	5.000	5.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
– Art. 8, comma 14 - Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941) (*a*)	(*b*) 72.791.000	(*c*) 85.500.000	(*c*) 92.250.000

(*a*) Compresi gli oneri relativi all'indennità di rischio da radiazioni per tecnici di radiologia medica, di cui alla legge n. 460 del 1988, nonchè la quota di cui all'articolo 27, comma 4, della legge n. 162 del 1990.

(*b*) Al netto di miliardi 5.959 quale quota di copertura degli oneri per il contratto 1988-1990 e riduzione di miliardi 6.650 derivante dall'apposito provvedimento collegato con il presente disegno di legge.

(*c*) Al lordo di miliardi 5.959 quale quota di copertura degli oneri per il contratto 1988-1990 e compresa la riduzione di miliardi 6.650 derivante dall'apposito provvedimento collegato con il presente disegno di legge.

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Legge 30 dicembre 1989, n. 440: Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sull'utilizzo del porto franco di Trieste (cap. 4632)	-	-	575
	82.497.725	96.060.169	103.679.214
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Legge 19 ottobre 1984, n. 701: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap. 1354)	11.000	10.000	10.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- Art. 8, comma 4 - Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (cap. 1353)	10.000	10.000	10.000
- Art. 8, comma 14 - Fondo sanitario nazionale di conto capitale (cap. 7082)	1.500.000	1.600.000	1.700.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 17, comma 35 - Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (cap. 7510)	200.000	300.000	300.000
	1.721.000	1.920.000	2.020.000

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Legge 26 giugno 1990, n. 162 (art. 36, comma 4): Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (cap. 2120)	-	-	20.000
	-	-	20.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge 26 ottobre 1962, n. 1612: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (cap. 4626)	6.400	6.400	6.400
Legge 4 ottobre 1966, n. 794: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano (cap. 3117)	4.200	4.300	4.300
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322: Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (Fondo di anticipazione per le spese urgenti) (cap. 1685)	8.000	8.000	8.000
Legge 7 novembre 1977, n. 883: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia (cap. 3138)	900	900	900
Legge 31 marzo 1980, n. 140: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (cap. 3146)	275	275	275
Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (cap. 4620)	820.000	820.000	820.000

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Legge 22 dicembre 1982, n. 960: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. 2569 e 2681)	3.130	3.130	3.130
Legge 28 dicembre 1982, n. 948: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap. 3177)	7.000	7.000	7.000
Legge 3 agosto 1985, n. 411: Contributo alla Società Dante Alighieri» (cap. 2667)	1.300	1.300	1.300
Legge 11 dicembre 1985, n. 760: Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (cap. 3109)	430	450	450
	851.635	851.755	851.755
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Legge 23 giugno 1990, n. 181: Ratifica ed esecuzione dell'accordo che modifica la convenzione relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese) (cap. 5273)	-	-	100
	-	-	100
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge 15 giugno 1959, n. 451: Istituzione del capitolo «Fondo scorta per il personale della Polizia di Stato» (cap. 2841)	15.000	15.000	15.000
Legge 2 dicembre 1969, n. 968: Istituzione del capitolo «Fondo scorta per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco» (cap. 3281)	3.000	3.000	3.000

Segue: **TABELLA C**

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Legge 8 giugno 1990, n. 142: Ordinamento delle autonomie locali (cap. 1610)	3.500	3.500	3.500
Legge 26 giugno 1990, n. 162: Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
- Art. 25 - Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (capp. 2782 e 2785)	-	-	6.800
- Art. 34 - Rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti (cap. 4283)	-	-	50.000
	21.500	21.500	78.300
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090: Norme delegate concernenti il piano regolatore generale degli acquedotti (cap. 8881)	5.000	5.000	5.000
	5.000	5.000	5.000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 13, comma 12 - Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (cap. 7304) ..	180.000	350.000	600.000
	180.000	350.000	600.000

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, articolo 17 (Fondo scorta):			
- Esercito, Marina ed Aeronautica (cap. 1180)	88.100	91.500	91.500
- Arma dei Carabinieri (cap. 4791)	31.500	32.500	32.500
	119.600	124.000	124.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Legge 15 ottobre 1981, n. 590: Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale (cap. 7451) ...	230.000	230.000	230.000
Legge 8 agosto 1985, n. 423: Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione (cap. 4581)	9.600	9.600	9.600
	239.600	239.600	239.600
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 16, comma 2 - Organismi di normalizzazione (cap. 3030)	3.500	3.500	3.500
	3.500	3.500	3.500

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54:			
- Art. 12 - Finanziamento delle attività di formazione professionale (capp. 8055 e 8056)	45.000	45.000	45.000
	45.000	45.000	45.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- Art. 3, comma 2 - Concessione di contributi per il sostegno delle esportazioni (cap. 1614) .	2.000	2.000	2.000
Legge 18 marzo 1989, n. 106: Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (cap. 1606)	200.000	200.000	200.000
	202.000	202.000	202.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Legge 6 agosto 1954, n. 721: Momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di Porto (cap. 2181)	1.200	1.200	1.200
Legge 17 febbraio 1982, n. 41: Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima:			
- Art. 9 e decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 471 - Art. 7 - Contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (cap. 3571)	4.500	4.500	4.500

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Legge 31 dicembre 1982, n. 979: Disposizioni per la difesa del mare (art. 7) (capp. 2554, 2556 e 8022)	56.000	50.000	50.000
	61.700	55.700	55.700
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Legge 21 aprile 1977, n. 164: Contributo dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. 2593)	1.300	1.350	1.350
Legge 11 luglio 1980, n. 312: Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato:			
- Art. 25, ottavo comma - Compenso particolare al personale dell'Istituto superiore di sanità (cap. 4509)	3.500	3.500	3.500
Legge 22 dicembre 1980, n. 927: Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (cap. 1226)	180	180	180
Legge 18 marzo 1982, n. 88: Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap. 2588)	1.900	1.950	1.950
Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)			
- Art. 27, comma 3 - Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 4201/p.) .	50.000	50.000	50.000
	56.880	56.980	56.980
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Legge 14 novembre 1981, n. 648: Contributo all'Ente nazionale italiano per il turismo (cap. 1563)	56.000	67.000	67.000

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Legge 30 aprile 1985, n. 163: Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo (cap. 1193)	850.000	930.000	980.000
	906.000	997.000	1.047.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
Legge 27 maggio 1975, n. 190: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (cap. 1538)	3.200	3.300	3.300
Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805: Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali per il catalogo e la documentazione; per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; per la patologia del libro; per il restauro (capp. 1543, 1544, 2039 e 2042)	6.200	6.400	6.400
Legge 2 aprile 1980, n. 123: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap. 1605)	18.000	18.000	18.000
Legge 16 marzo 1987, n. 118: Norme relative alla Scuola archeologica di Atene (cap. 2116)	1.300	1.300	1.300
Legge 27 ottobre 1988, n. 466: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (cap. 1614)	4.500	4.800	5.000
	33.200	33.800	34.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Legge 28 agosto 1989, n. 305: Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente:			
- Art. 1, comma 4 - Finanziamento programma triennale (cap. 7705)	100.000	400.000	400.000
	100.000	400.000	400.000

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216: Programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST) ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap. 7501)	5.200	5.200	5.200
Legge 28 giugno 1977, n. 394 (e art. 6, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 118): Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. 1513)	13.000	13.000	13.000
Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
- Art. 11 - Contributo al CNR (cap. 7502) ..	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- Art. 7, comma 8 - Edilizia universitaria (cap. 7303)	300.000	650.000	700.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 24, comma 24 - Policlinici universitari (cap. 1518)	60.000	60.000	60.000
Legge 30 maggio 1988, n. 186: Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (cap. 7504)	700.000	750.000	750.000

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Legge 30 novembre 1989, n. 399: Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (cap. 1520)	-	-	4.015
	2.078.200	2.478.200	2.532.215
TOTALE TABELLA C ...	89.296.077	104.024.242	112.360.892

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991
Legge n. 1457 del 1963 e successive modificazioni e integrazioni: Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (cap. 9059/Lavori pubblici)	8.000
Legge n. 331 del 1985: Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria:	
- Art. 2 - Interventi per la seconda università di Roma (cap. 7304/Università e ricerca)	50.000
Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (cap. 7552/Industria)	81.000
Decreto-legge n. 786 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 44 del 1986: Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (cap. 7830/Tesoro)	100.000
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):	
- Art. 11, comma 10 - Conferimento al Comitato di liquidazione EAGAT (cap. 7543/Partecipazioni)	10.000
- Art. 16, comma 12 - Fondo anticipazioni dello Stato a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità (cap. 8172/Tesoro)	20.000
- Art. 16, comma 13 - Provvidenze a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità (cap. 7763/Tesoro)	11.000
- Art. 34, comma 2 - Completamento della linea metropolitana di Napoli (cap. 7277/Trasporti)	150.000
Legge n. 64 del 1986: Disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno (cap. 7759/Tesoro)	950.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991
Decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 121 del 1987:	
- Art. 3-*octies* - Rifinanziamento del fondo per l'assistenza tecnica al commercio (cap. 8045/Industria)	50.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):	
- Art. 15, comma 20 - Fondo dotazione SACE (cap. 8033/ Tesoro)	800.000
Decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 38 del 1990:	
- Art. 30, comma 2-*bis* - Completamento degli interventi nelle zone terremotate di Zafferana Etnea (cap. 7602/Presidenza)...	10.000
Legge n. 424 del 1989: Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico:	
- Rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1 (cap. 7548/Turismo)	20.000
Legge n. 57 del 1990: Istituzione dell'Autorità per l'Adriatico (cap. 7802/Marina mercantile - cap. 7601/Ambiente - cap. 7403/ Università e ricerca)	30.000
TOTALE TABELLA D...	2.290.000

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 212 del 1984: Credito agevolato al settore industriale (cap. 7545/Industria)	- 31.000	- 40.000	- 40.000
Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985: Riconversione industriale (cap. 7546/Industria)	- 150.000	- 100.000	- 100.000
Legge n. 130 del 1983 (legge finanziaria 1983), art. 18 e legge n. 193 del 1984, art. 9: Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (cap. 7546/Industria)......................	- 110.000	-	-
Legge n. 749 del 1985, di conversione del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547: Rimborso all'IRI, all'ENI e all'EFIM delle rate di ammortamento relative all'emissione di prestiti obbligazionari, nonchè delle somme necessarie per il pagamento degli interessi sulle eventuali operazioni di prefinanziamento (cap. 7819/Tesoro) (1)	- 870.795	-	-
Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):			
- art. 11, comma 20: Oneri per capitale e interesse a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti di gestione delle partecipazioni statali (cap. 7834/Tesoro) (1)	- 894.800	-	-
- art. 11, comma 23: Oneri per capitale e interesse a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti dall'Enel (cap. 7832/Tesoro)	- 491.000	-	-

(1) La riduzione si riferisce alle quote dovute all'ENI e all'IRI.

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):			
- art. 15, comma 31: Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 (cap. 7545/Industria)	- 10.000	-	-
- art. 15, comma 52 (cap. 4577/Lavoro)	- 200.000	-	-
In complesso ...	- 2.757.595	- 140.000	- 140.000

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

1) Non impegnabili le quote degli anni 1992 ed esercizi successivi.

2) Impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1992 e successivi.

3) Interamente impegnabili le quote degli anni 1992 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1990 e quelli derivanti da spese in annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli effetti delle precedenti tabelle D (rifinanziamento) ed E (definanziamento).

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

A. - *MINISTERI*

1. - Infrastrutture portuali
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi a favore del Mezzogiorno
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore delle province di Trieste e Gorizia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Interventi per la protezione civile
13. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
14. - Interventi nel settore della ricerca
15. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
16. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
17. - Interventi per la viabilità ordinaria e di grande comunicazione (ANAS)
18. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
19. - Metropolitana di Napoli
20. - Difesa del suolo e tutela ambientale
21. - Realizzazione strutture turistiche
22. - Interventi in agricoltura
23. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
24. - Università (compresa edilizia)
25. - Impiantistica sportiva
26. - Sistemazione aree urbane
27. - Interventi diversi

B. *AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME*

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Azienda di Stato per i servizi telefonici

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(*in milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
A. MINISTERI						
1. *Infrastrutture portuali.*						
Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981 - Consorzio Porto di Genova (Tesoro: cap. 4519) ..	7.000	7.000	7.000	63.000	2002	1
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provvidenze Porto di Trieste (Marina mercantile: cap. 2572) ...	4.600	4.600	4.600	13.800	1996	1
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 8, comma 15 - Costruzione di un bacino di carenaggio nel Porto di Palermo (Lavori pubblici: cap. 7596) ...	(a) 10.000	(a) 10.000	-	-	-	3
Legge n. 543 del 1988 - Disposizioni per la realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna (Marina mercantile: cap. 7801) ...	10.000	(b) 20.000	-	-	-	3
	31.600	41.600	11.600	76.800		
2. *Interventi a favore delle imprese industriali.*						
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria: cap. 7541) ..	-	(c) 15.000	(c) 15.000	-	-	1
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 212 del 1984 - Credito agevolato al settore industriale (Industria: cap. 7545) *(d)* ...	-	(c) 10.000	(c) 10.000	-	-	1
Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985 - Riconversione industriale (Industria: cap. 7546) *(e)* ...	-	50.000	30.000	-	-	1
Legge n. 130 del 1983 (legge finanziaria 1983):						
- Art. 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984 - Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap. 7546) *(f)* ...	-	110.000	200.000	860.000	1997	1
Legge n. 710 del 1985 - Interventi in favore della produzione industriale (Industria: cap. 7545)	40.000	40.000	40.000	40.000	1994	1
Legge n. 808 del 1985 - Interventi a favore delle industrie operanti nel settore aeronautico (Industria: cap. 7552) *(h)* ...	(g) 101.000	(a) 30.000	-	-	-	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) Comprende milioni 10.000 quale parte della quota dell'anno 1990 e milioni 10.000 quale parte della quota dell'anno 1991.
(c) Parte della quota dell'anno 1980.
(d) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 31.000 per l'anno 1991 e di milioni 40.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993 in base alla precedente Tabella E.
(e) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 150.000 per l'anno 1991 e di milioni 100.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993 in base alla precedente Tabella E.
(f) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 110.000 per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella E.
(g) Comprende milioni 20.000 quale parte della quota dell'anno 1989.
(h) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 81 000 per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 3, comma 4 - Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548) ..	-	*(a)* 150.000	*(a)* 150.000	-	-	1
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 31 - Integrazione della autorizzazione di spesa di cui all'art. 25, primo comma, lettera *a*), del D.P.R. n. 902 del 1976 (Industria: cap. 7545) *(b)*	-	-	-	-	-	1
- Art. 15, comma 39 - Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'art. 20 della legge n. 896 del 1986, concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (Industria: cap. 7910)	-	*(c)* 30.000	-	-	-	1
Decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 181 del 1989 - Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia:						
- Art. 10 - Credito alla cooperazione (Tesoro: capp. 7828 e 8187)	70.000	-	-	-	-	1
Legge n. 234 del 1989 - Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale (Marina mercantile: capp. 7541, 7543, 7553, 7554, 7555, 7557 e 7560)	*(d)* 282.000	*(e)* 129.000	9.000	-	-	1
	493.000	564.000	454.000	900.000		
3. *Interventi per calamità naturali.*						
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito, con modificazioni, nella legge n. 336 del 1976 - Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	50.000	1996	3
Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate del Friuli (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	70.000	1997	3
Legge n. 828 del 1982 - Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976, e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro: capp. 8787 e 8809)	12.500	12.500	12.500	112.500	2002	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) L'autorizzazione di spesa è eliminata in base alla precedente Tabella E.
(c) Quota relativa all'anno 1990.
(d) Di cui milioni 9.000 quale prima annualità del limite di impegno della durata di otto anni e sei mesi e milioni 120.000 quale parte della quota relativa al 1990.
(e) Comprende milioni 20.000 quale parte della quota relativa al 1990 e milioni 100.000 quale parte della quota relativa al 1991.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 156 del 1983 - Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap. 8797)	2.000	2.000	2.000	18.000	2002	1
Legge n. 879 del 1986 - Completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:						
- Art. 1 - Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento della opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro: capp. 8786 e 8787)	*(a)* 127.000	*(b)* 189.000	27.000	151.000	2006	3
- Art. 4 - Completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, nonchè di edifici da adibire a caserma per la Polizia di Stato e per i Vigili del Fuoco (Lavori pubblici: capp. 9050 e 9077)	16.000	*(c)* 20.000	*(d)* 5.000	-	-	3
- Art. 5 - Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro: cap. 8796)	1.000	1.000	1.000	5.000	1998	3
- Art. 6 - Completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale (Beni culturali: capp. 1610, 3048, 3103, 8008 e 8101)	21.000	5.000	-	-	-	3
- Art. 8 - Completamento, ammodernamento e sistemazione delle strade statali (Lavori pubblici: cap. 7276)	31.000	-	-	-	-	1
- Art. 24 - Contributo alla regione Marche per il completamento del ripristino e della riparazione di opere pubbliche e monumentali (Tesoro: cap. 8799)	20.000	-	-	-	-	1
- Art. 25 - Ripristino funzionale dell'area archeologica di Ancona (Beni culturali: cap. 8023)	*(d)* 4.000	-	-	-	-	3
- Art. 28 - Esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del Porto di Ancona (Lavori pubblici: cap. 7509)	10.000	*(e)* 35.000	*(f)* 10.000	-	-	3

(a) Comprende milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) Comprende milioni 162.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.
(c) Comprende milioni 10 000 quale parte della quota relativa a ciascuno degli anni 1989 e 1991.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(e) Comprende milioni 10 000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 25.000 quale quota dell'anno 1990.
(f) Parte della quota relativa all'anno 1991.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 6, comma 1 - Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap. 7500)	(a) 500.000	-	-	-	-	3
- Art. 6, comma 2 - Completamento del programma abitativo di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908)	-	(a) 75.000	(a) 50.000	-	-	3
- Art. 6, comma 6, e art. 17, comma 10, della legge n. 67 del 1988 - Rifinanziamento dell'articolo 5, lettera *d*), della legge n. 80 del 1984, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (Bilancio: cap. 7089)	65.000	(b) 130.000	-	-	-	3
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 1 - Incremento del Fondo previsto dall'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap. 7500)	(a) 2.000.000	(c) 1.400.000	-	-	-	3
- Art. 17, comma 3 - Completamento del programma abitativo di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908)	-	(c) 25.000	-	(d) 2.475.000	-	2
- Art. 17, comma 5 - Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968:						
- Tesoro: cap. 8817	98.000	98.000	-	-	-	3
- Lavori pubblici: capp. 8647 e 9051	102.000	102.000	(e) 60.000	-	-	3
Legge n. 102 del 1990 - Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonchè della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987:						
- Tesoro: capp. 7791 e 7796	21.000	21.000	21.000	21.000	1994	2
- Bilancio: cap. 7083	200.000	429.000	529.000	(f) 743.000	1994	3
Legge n. 235 del 1990 - Rifinanziamento delle norme riguardanti lo sviluppo economico del Vajont (Industria: capp. 7042 e 7045)	(g) 20.000	20.000	15.000	-	-	1
	3.290.500	2.604.500	772.500	3.645.500		

(*a*) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(*b*) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 80.000) ed all'anno 1990 (milioni 50.000).
(*c*) Quota relativa all'anno 1990.
(*d*) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 1.175.000) ed all'anno 1990 (milioni 1.300.000).
(*e*) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 30.000) ed all'anno 1990 (milioni 30.000).
(*f*) Comprende milioni 229.000 quale parte della quota dell'anno 1991.
(*g*) Di cui milioni 15.000 quale prima annualità di un limite di impegno decennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
4. *Interventi a favore del Mezzogiorno.*						
D.P.R. n. 902 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 212 del 1984 (Tesoro: cap. 7773)	57.000	*(a)* 95.000	*(b)* 200.000	*(c)* 365.000	1994	3
Legge n. 651 del 1983 e art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 246 del 1989 - Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)	*(d)* 1.000.000	*(d)* 1.000.000	-	-	-	3
Legge n. 64 del 1986; art. 15, comma 52, della legge n. 67 del 1988 e art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 246 del 1989, nonchè legge n. 184 del 1989 - Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)	*(e)* 2.370.000	8.661.350	11.200.000	*(f)* 37.505.675	1994	3
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
Art. 15, comma 13 - Realizzazione di un programma per l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità (Partecipazioni statali: cap. 7548)	*(g)* 20.000	-	-	-	-	3
	3.447.000	9.756.350	11.400.000	37.870.675		
5. *Credito agevolato al commercio.*						
Legge n. 146 del 1980 (legge finanziaria 1980):						
- Art. 34 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	*(h)* 5.000	*(h)* 5.000	-	-	-	3
Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985):						
- Art. 14, comma undicesimo - Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975, e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8042)	21.000	11.000	36.000	*(i)* 136.000	1999	3
Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):						
- Art. 11, comma 12 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	30.000	60.000	60.000	*(l)* 240.000	1995	3
- Art. 11, comma 15 - Contributi per la realizzazione di mercati agro-alimentari e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8044)	14.000	64.000	64.000	*(m)* 344.000	1999	3

(a) Comprende milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.
(b) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1978 e milioni 100.000 relativi all'anno 1986.
(c) Comprende milioni 200.000 relativi agli anni 1979 e 1980 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1988.
(e) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 950.000 in base alla precedente Tabella D.
(f) Di cui milioni 11.950.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990, milioni 8.900.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991, milioni 2.300.000 relativi all'anno 1992 e milioni 800.000 relativi all'anno 1993.
(g) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(h) Parte della quota dell'anno 1984.
(i) Di cui milioni 50.000 relativi alla quota dell'anno 1990 e milioni 20.000 quale parte della quota dell'anno 1991.
(l) Di cui milioni 30.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989, milioni 60.000 relativi all'anno 1990 e milioni 30.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991.
(m) Di cui milioni 30.000 e 50.000 relativi rispettivamente a parte delle quote 1990 e 1991.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 3, comma 3 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	30.000	30.000	30.000	(a) 120.000	1996	3
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 23 - Integrazione del Fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	-	100.000	100.000	(b) 600.000	1997	3
- Art. 15, comma 24 - Incremento del Fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 per la concessione di contributi in conto capitale per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8043)	(c) 125.000	75.000	-	-	-	3
- Art. 15, comma 42 - Integrazione del Fondo di cui all'art. 3-*octies* del decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 121 del 1987, concernente interventi in materia di distribuzione commerciale (Industria: cap. 8045) *(d)*	50.000	(e) 25.000	(e) 25.000	-	-	3
	275.000	370.000	315.000	1.440.000		
6. *Interventi a favore delle province di Trieste e Gorizia.*						
Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rifinanziamento del Fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap. 6857)	30.000	30.000	30.000	105.000	1997	2
Legge n. 26 del 1986 - Incentivi per il rilancio dell'economia di Trieste e Gorizia:						
- Tesoro: cap. 6857	30.000	30.000	30.000	60.000	1995	2
- Industria: cap. 5110	10.000	10.000	10.000	20.000	1995	2
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 7, comma 14 - Completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 960 del 1982 concernente gli accordi di Osimo (Lavori pubblici: cap. 9490)	(e) 30.000	-	-	-	-	2
	100.000	70.000	70.000	185.000		
7. *Provvidenze per l'editoria.*						
Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:						
- Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7406)	10.000	5.000	-	-	-	3
- Art. 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)	4.000	2.000	-	-	-	3

(a) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1990.
(b) Di cui milioni 100.000 relativi all'anno 1990 e milioni 100.000 relativi all'anno 1991.
(c) Quota relativa all'anno 1990.
(d) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 50.000 per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella D.
(e) Parte della quota dell'anno 1990.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 428 del 1984 - Integrazione del Fondo per i finanziamenti agevolati destinati alla stampa quotidiana e periodica, di cui all'art. 29 della legge n. 416 del 1981 (Presidenza: cap. 7406)	10.000	10.000	10.000	-	-	3
Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985):						
- Art. 14, ultimo comma - Fondo per i finanziamenti agevolati destinati alla stampa quotidiana e periodica (Presidenza: cap. 7406)	10.000	10.000	10.000	10.000	1994	3
Legge n. 67 del 1987 - Rinnovo della legge n. 416 del 1981 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:						
- Art. 20 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7406)	25.000	25.000	25.000	50.000	1995	3
- Art. 21 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)	4.000	4.000	4.000	8.000	1995	3
Legge n. 230 del 1990 - Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (Presidenza: cap. 7408)	6.150	6.150	-	-	-	1
Legge n. 250 del 1990 - Provvidenze per l'editoria e per le imprese radiofoniche (Presidenza: cap. 7406) ..	20.000	20.000	20.000	140.000	2000	1
	89.150	82.150	69.000	208.000		
8. *Edilizia residenziale e agevolata.*						
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 94 del 1982 - Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro: cap. 7795)	-	(a) 350.000	(b) 320.000	-	-	1
Decreto-legge n. 12 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1985 - Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa (Tesoro: cap. 7820)	-	(c) 50.000	-	-	-	1
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 22, comma 3 - Concessione in favore delle imprese edilizie, cooperative e loro consorzi, di contributi per interventi di edilizia agevolata (Lavori pubblici: cap. 8267)	150.000	150.000	150.000	-	-	3
	150.000	550.000	470.000	-		
9. *Mediocredito centrale.*						
Legge n. 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:						
- Art. 11 - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775) ..	50.000	200.000	(d) 120.000	-	-	3

(a) Parte delle quote relative all'anno 1984 (milioni 100.000) ed all'anno 1986 (milioni 250.000).
(b) Parte delle quote relative all'anno 1985 (milioni 250.000) ed all'anno 1986 (milioni 70.000).
(c) Parte della quota dell'anno 1986.
(d) Parte delle quote relative ad anni precedenti.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 130 del 1983 (legge finanziaria 1983):						
- Art. 8, primo e secondo comma - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	50.000	194.000	(a) 130.000	-	-	1
Legge n. 730 del 1983 (legge finanziaria 1984):						
- Art. 18, settimo ed ottavo comma - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	(b) 100.000	(c) 500.000	(b) 100.000	-	-	1
Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985):						
- Art. 9, sesto comma - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	50.000	(d) 465.000	(e) 415.000	-	-	1
Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):						
- Art. 11, comma 6 - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	100.000	170.000	170.000	(f) 240.000	1994	1
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 22 - Aumento del Fondo di dotazione (Tesoro: cap. 8022)	(c) 100.000	-	-	-	-	1
	450.000	1.529.000	935.000	240.000		
10. *Artigiancassa.*						
Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985):						
- Art. 14, sesto comma - Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	80.000	-	-	-	-	3
Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):						
- Art. 11, comma 9 - Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	100.000	(g) 170.000	-	-	-	3
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 3, comma 6 - Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	70.000	70.000	(g) 140.000	-	-	3

(a) Parte delle quote relative ad anni precedenti.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(d) Quota relativa all'anno 1989.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(f) Di cui milioni 170.000 relativi all'anno 1989 e milioni 70.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991.
(g) Di cui milioni 70.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 43 - Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	120.000	120.000	120.000	(a) 360.000	1994	3
	370.000	360.000	260.000	360.000		
11. *Interventi nel settore dei trasporti.*						
Legge n. 189 del 1983 - Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro; cap. 7811)	150.000	150.000	(b) 320.000	-	-	1
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 2, comma 6, e art. 13, comma 5, della legge n. 67 del 1988 - Programma nazionale per l'alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano (Tesoro: cap. 7843)	500.000	800.000	(c) 1.000.000	(d) 6.425.000	1994	2
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 13, comma 15 - Realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie di collegamento dello Stretto di Messina:						
- Trasporti: cap. 7210	(e) 52.000	-	-	-	-	2
- Marina Mercantile: cap. 7803	(e) 23.000	-	-	-	-	2
- Art. 17, comma 9 - Completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (Tesoro: cap. 7823)	(e) 30.000	-	-	-	-	1
Legge n. 240 del 1990 - Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci ed in favore dell'intermodalità (Trasporti: capp. 7308 e 7309)	(f) 15.000	(g) 77.500	(g) 90.000	-	-	1
	770.000	1.027.500	1.410.000	6.425.000		
12. *Interventi per la protezione civile.*						
Decreto-legge n. 16 del 1990, convertito, con modificazioni, nella legge n. 71 del 1990 - Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque (Presidenza: cap. 7602)	(e) 100.000	-	-	-	-	3

(a) Comprende milioni 240.000 relativi agli anni 1989 e 1990.
(b) Parte delle quote relative ad anni precedenti.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(d) Parte delle quote relative agli anni 1989 (milioni 700.000), 1990 (milioni 2.225.000), 1991 (milioni 2.500.000) e 1992 (milioni 1.000.000).
(e) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(f) Di cui milioni 10.000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
(g) Di cui milioni 15.000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
13. *Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.*						
Legge n. 16 del 1985 - Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri (Lavori pubblici: cap. 8412)	*(a)* 50.000	*(a)* 200.000	*(a)* 100.000	-	-	3
Legge n. 197 del 1985 - Potenziamento dei servizi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di cui alla legge n. 336 del 1980 (Lavori pubblici: cap. 8438)	*(b)* 10.000	-	-	-	-	3
Legge n. 831 del 1986 - Adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza (Lavori pubblici: cap. 8422) ..	50.000	*(c)* 120.000	*(d)* 180.000	-	-	3
Legge n. 521 del 1988 - Potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco:						
- Art. 27 - Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: cap. 8438)	200	144.200	144.200	*(e)* 200.000	1994	3
	110.200	464.200	424.200	200.000		
14. *Interventi nel settore della ricerca.*						
Legge n. 284 del 1985 - Programma nazionale di ricerche in Antartide (Università e Ricerca: cap. 7505)	32.000	-	-	-	-	1
Decreto-legge n. 443 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 531 del 1987 - Disposizioni urgenti in materia sanitaria (Sanità: cap. 8222)...	4.000	-	-	-	-	1
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 2 - Attuazione degli interventi di cui al Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e Ricerca: cap. 7551)	*(f)* 350.000	400.000	*(g)* 150.000	-	-	3
Legge n. 346 del 1988 - Modifiche alla legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata (Università e Ricerca: cap. 7507)	*(h)* 125.000	125.000	125.000	-	-	3
	511.000	525.000	275.000	-		
15. *Interventi a favore dell'industria navalmeccanica.*						
Legge n. 295 del 1985 - Finanziamento per la ristrutturazione dell'industria navalmeccanica (Marina mercantile: cap. 7543)	*(i)* 50.000	-	-	-	-	1

(a) Parte della quota dell'anno 1987.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Quota relativa all'anno 1989.
(d) Comprende milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990 e milioni 80.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991.
(e) Parte delle quote degli anni 1992 (milioni 100.000) e 1993 (milioni 100.000).
(f) Comprende milioni 250.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989 e milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990.
(g) Parte della quota dell'anno 1990.
(h) Prima annualità del limite di impegno decennale..
(i) Parte delle quote relative ad anni precedenti.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 29 - Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 295 del 1985 (Marina mercantile: cap. 7552)	*(a)* 130.000	-	-	-	-	1
	180.000	-	-	-		
16. *Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.*						
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 14, comma 1 - Incremento della autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1985 (Trasporti: cap. 7509)	-	*(a)* 300.000	*(a)* 300.000	*(b)* 300.000	1994	3
17. *Interventi per la viabilità ordinaria e di grande comunicazione (ANAS).*						
Legge n. 526 del 1985 - Disposizioni in materia di viabilità di grande comunicazione (Tesoro: cap. 7810)	*(c)* 250.000	-	-	-	-	1
Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):						
- Art. 13, comma 13 - Realizzazione di un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS (Tesoro: cap. 7810)	*(d)* 500.000	*(d)* 600.000	*(d)* 100.000	-	-	2
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 7, comma 15 - Assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 (Tesoro: capp. 7839, 7840 e 7842)	*(e)* 250.000	*(a)* 1.023.000	*(b)* 500.000	*(f)* 403.000	-	3
	1.000.000	1.623.000	600.000	403.000		
18. *Edilizia penitenziaria e giudiziaria.*						
Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):						
- Art. 13, comma 1 - Completamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404)	*(b)* 200.000	*(g)* 200.000	-	-	-	3
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 7, comma 6 - Completamento della costruzione di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e di pena (Lavori pubblici: cap. 8404)	*(d)* 50.000	*(h)* 200.000	*(i)* 500.000	-	-	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1987.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1988.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(f) Parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 250.000) ed all'anno 1990 (milioni 153.000).
(g) Parte delle quote relative all'anno 1987 (milioni 100.000) ed all'anno 1989 (milioni 100.000).
(h) Parte delle quote relative all'anno 1988 (milioni 150.000) ed all'anno 1989 (milioni 50.000).
(i) Parte delle quote dell'anno 1988 (milioni 200.000), dell'anno 1989 (milioni 50.000) e dell'anno 1990 (milioni 250.000).

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 64 del 1990, convertito, con modificazioni, nella legge n. 124 del 1990 - Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (Giustizia: cap. 7001 e 7010)	32.000	32.000	-	-	-	3
	282.000	432.000	500.000	-		
19. *Metropolitana di Napoli.*						
Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):						
- Art. 34, comma 2 - Completamento della linea metropolitana di Napoli (Trasporti: cap. 7277) *(g)*	250.000	(a) 35.000	-	-	-	2
20. *Difesa del suolo e tutela ambientale.*						
Legge n. 879 del 1986 - Completamento ricostruzione zone Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone delle Marche colpite da calamità:						
- Art. 2 - Sistemazione del bacino del Tagliamento e di quello dell'Alto Piave (Lavori pubblici: cap. 7739)	40.000	(b) 25.000	(c) 30.000	-	-	3
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 20 - Realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (Ambiente: cap. 7301)	(a) 20.000	(a) 20.000	(a) 10.000	-	-	1
- Art. 17, comma 40 - Realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa (Ambiente: cap. 7405)	(a) 20.000	(a) 20.000	(a) 10.000	-	-	1
Legge n. 183 del 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro: capp. 9009 e 9010)	300.000	(d) 600.000	(c) 400.000	-	-	3
Decreto-legge n. 227 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 283 del 1989 - Provvedimenti urgenti per la lotta alla eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico (Ambiente: cap. 7708)	364.000	(e) 228.000	-	-	-	3
Legge n. 305 del 1989 - Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente (Ambiente: capp. 7001, 7104, 7711, 7712, 7714, 7951, 8001 e 8251)	200.000	(f) 483.000	(c) 300.000	-	-	3
	944.000	1.376.000	750.000	-		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(d) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni 300.000) e 1991 (milioni 300.000).
(e) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni 128.000) e 1991 (milioni 100.000).
(f) Di cui milioni 190.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990 e milioni 293.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991.
(g) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 150.000 per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
21. *Realizzazione strutture turistiche.*						
Legge n. 879 del 1986 - Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di aree attrezzate turistico commerciali (Tesoro: cap. 8798)	6.000	-	-	-	-	3
22. *Interventi in agricoltura.*						
Legge n. 752 del 1986 - Attuazione di interventi programmati in agricoltura:						
- Art. 5 - Finanziamento degli interventi previsti dai Regolamenti comunitari (Tesoro: cap. 8323)	(a) 250.000	-	-	-	-	1
Decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 38 del 1990 - Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie:						
- Presidenza: cap. 7602	2.500	3.500	-	-	-	3
- Agricoltura: capp. 8278, 8279 e 8280	22.500	31.500	-	-	-	3
Legge n. 209 del 1990 - Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero (Agricoltura: cap. 7579)	10.000	10.000	-	-	-	1
	285.000	45.000				
23. *Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi.*						
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 7, comma 5 - Protezione del territorio di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980):						
- Lavori pubblici: capp. 7740 e 9419	11.000	-	-	-	-	3
- Agricoltura: cap. 7720	49.000	-	-	-	-	3
Legge n. 545 del 1987 - Definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Beni culturali: capp. 8028 e 8113)	20.000	20.000	(c) 20.000	-	-	3
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 15 - Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Tesoro: cap. 9007)	20.000	(b) 80.000	(d) 50.000	-	-	3
	100.000	100.000	70.000	-		
24. *Università (compresa edilizia).*						
Legge n. 879 del 1986 - Completamento ricostruzione zone Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone delle Marche colpite da calamità:						
- Art. 11 - Attuazione dei programmi di edilizia dell'Università di Udine (Università e Ricerca: cap. 7302)	27.000	(e) 21.000	-	-	-	1

(a) Parte della quota dell'anno 1990.
(b) Quota relativa all'anno 1989 (milioni 60.000) e parte della quota relativa all'anno 1990 (milioni 20.000).
(c) Comprende milioni 10.000 quale parte della quota dell'anno 1991 e milioni 10.000 quale parte della quota dell'anno 1992.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(e) Parte delle quote relative agli anni 1989 (milioni 11.000) e 1990 (milioni 10.000).

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Art. 31 - Ricostruzione e completamento delle sedi dell'Università di Ancona (Università e Ricerca: cap. 7309)	8.000	(a) 5.000	-	-	-	1
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 43 - Contributo all'Università della Calabria per opere di edilizia universitaria (Università e Ricerca: cap. 7311)	(a) 10.000	-	-	-	-	1
Legge n. 126 del 1990 - Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari (Tesoro: cap. 7871)	20.000	20.000	-	-	-	3
Legge n. 245 del 1990 - Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (Università e Ricerca: capp. 1032, 1401, 1402, 1408, 1521 e 7314)	258.500	298.500	415.000	829.500	1995	1
	323.500	344.500	415.000	829.500		
25. *Impiantistica sportiva.*						
Decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 65 del 1987 e decreto-legge n. 22 del 1988, convertito, con modificazioni, nella legge n. 92 del 1988 - Costruzione e ammodernamento di impianti sportivi, strutture sportive di base, nonchè utilizzazione degli stanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico (Turismo: cap. 7542)	5.000	5.000	5.000	15.000	1996	3
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 8 - Aumento della autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 2 del 1987 (Turismo: cap. 7542)	5.000	5.000	5.000	15.000	1996	3
Decreto-legge n. 121 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 205 del 1989 - Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai mondiali di calcio del 1990 (Tesoro: cap. 7764)	220.500	-	-	-	-	3
Legge n. 289 del 1989 - Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi (Turismo: cap. 7542)	4.000	4.000	4.000	24.000	1999	3
	234.500	14.000	14.000	54.000		
26. *Sistemazione aree urbane.*						
Legge n. 122 del 1989 - Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni di alcune norme sulla circolazione stradale (Presidenza: cap. 7651)	-	(b) 100.000	100.000	-	-	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) Prima annualità del limite di impegno quindicennale decorrente dal 1991 e rinviata al 1992.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 246 del 1989 - Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria (Presidenza: cap. 7652)	50.000	*(a)* 180.000	*(b)* 100.000	-	-	1
	50.000	280.000	200.000	-		
27. *Interventi diversi.*						
Legge n. 66 del 1988 - Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di Finanza per la lotta all'evasione fiscale e ai traffici marittimi illeciti nonchè disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze (Finanze: cap. 3136)	100.000	125.000	150.000	*(c)* 250.000	1995	3
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 32 - Rifinanziamento del piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (Marina mercantile: cap. 8564)	*(d)* 15.000	-	-	-	-	1
- Art. 17, comma 12 - Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia:						
- Tesoro: cap. 9006	*(e)* 77.000	*(f)* 150.000	*(e)* 100.000	-	-	1
- Università e Ricerca: cap. 7312...............	*(e)* 3.000	-	-	-	-	1
- Art. 17, comma 39 - Acquedotti interregionali di competenza del Ministero dei lavori pubblici (Lavori pubblici: cap. 8882)	100.000	100.000	-	-	-	3
- Art. 17, comma 45 - Programma di potenziamento delle strutture logistiche ed operative delle Capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile (Marina mercantile: cap. 7581)	*(d)* 30.000	*(d)* 20.000	-	-	-	3
Legge n. 357 del 1988 - Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante (Tesoro: cap. 7863)	15.000	-	-	-	-	1
Legge n. 373 del 1988 - Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92» (Beni culturali: cap. 7902)	100.000	123.000	-	-	-	3
Legge n. 13 del 1989 - Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (Lavori pubblici: cap. 8275)	20.000	-	-	-	-	3

(a) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni 80.000) e 1991 (milioni 100.000).
(b) Parte della quota dell'anno 1991.
(c) Di cui milioni 25.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(f) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
Legge n. 51 del 1990 - Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori (Difesa: cap. 8152)	5.000	5.200	-	-	-	3
Legge n. 100 del 1990 - Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (Commercio estero: cap. 7561)	100.000	100.000	-	-	-	3
Decreto-legge n. 64 del 1990, convertito, con modificazioni, nella legge n. 124 del 1990 - Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (Giustizia: capp. 7003, 7005, 7010 e 7013)	97.995	97.995	-	-	-	3
Legge n. 218 del 1990 - Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico (Tesoro: cap. 8017)	-	452.000	502.000	(a) 549.000	1994	1
	662.995	1.173.195	752.000	799.000		
TOTALE MINISTERI	14.505.445	23.666.995	20.467.300	53.936.475		
B. AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME.						
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.						
Legge n. 39 del 1982, art. 34 della legge n. 730 del 1983, art. 10 della legge n. 41 del 1986, art. 2 della legge n. 910 del 1986, art. 13 della legge n. 67 del 1988 e art. 3 della legge n. 541 del 1988 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico. Disciplina dei collaudi (capp. 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 e 530)	600.000	-	-	-	-	1
Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- Art. 8, quattordicesimo comma - Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 529)	200.000	200.000	200.000	200.000	1994	3
	800.000	200.000	200.000	200.000		

(a) Di cui milioni 367.000 quale quota dell'anno 1991.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Azienda di Stato per i servizi telefonici.						
Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- Art. 8, quattordicesimo comma - Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 550)	(a) 500.000	(b) 500.000	200.000	-	-	3
TOTALE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME ...	1.300.000	700.000	400.000	200.000		
TOTALE GENERALE TABELLA F ...	15.805.445	24.366.995	20.867.300	54.136.475		

(a) Di cui milioni 200.000 quale parte della quota dell'anno 1994.
(b) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1993 e milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1994.

TABELLA 1
(articolo 4)

I. - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili):		
Abitazioni di tipo signorile	A/1	525
Abitazioni di tipo civile	A/2	413
Abitazioni di tipo economico	A/3	388
Abitazioni di tipo popolare	A/4	313
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	300
Abitazioni di tipo rurale	A/6	313
Abitazioni in villini	A/7	463
Abitazioni in ville	A/8	600
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	263
Uffici e studi privati	A/10	650
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	338
Gruppo B (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi):		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	438
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	438
Prigioni e riformatori	B/3	438
Uffici pubblici	B/4	438
Scuole e laboratori scientifici	B/5	438
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	263
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	438
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	438

Segue: TABELLA 1

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia):		
Negozi e botteghe	C/1	613
Magazzini e locali di deposito	C/2	525
Laboratori per arti e mestieri	C/3	525
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	525
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	525
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	525
Tettoie chiuse o aperte	C/7	525

II. - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni)	da D/1 a D/9	613

III. - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

(Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi)	da E/1 a E/9	375

TABELLA 2.
(articolo 7)

N. Ord.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
26	I) Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia qualunque sia il numero dei colpi:			La licenza di porto d'armi è personale ed è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza; essa ha la durata di sei anni.
	Tassa di rilascio, di rinnovo e annuale	200.000	Ordinario	La tassa annuale non è dovuta qualora non si usufruisca della licenza durante l'anno.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», è il seguente:

«Art. 11 *(Legge finanziaria)*. — 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuovi o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale;

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis* e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-*bis*, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», è il seguente:

«Art. 11-*bis* *(Fondi speciali)*. — 1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati, mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministero del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di enrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio o correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1.

3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere.

4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera *h)*, dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera *b)*, dell'art. 11».

— Il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è il seguente:

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine)*. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predeto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente n. 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio».

— Il testo dell'art. 11, comma 3, lettere *e)* ed *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è il seguente:

«*e)* la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale».

— Il testo dell'art. 13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)», è il seguente: «Sui prestiti contratti all'estero dal Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e dagli altri istituti di credito abilitati per legge ad operare nel settore del credito agrario di miglioramento, da destinare ad operazioni di durata ultraquinquennale, può essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio per le variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale di 1.000 miliardi di lire negli anni 1985-1988».

Note all'art. 3:

— Il D.P.C.M. 28 settembre 1990, reca norme concernenti «Adeguamento degli scaglioni delle aliquote IRPEF, delle detrazioni e dei limiti di redditi previsto dall'art. 3 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

— Il testo dell'art. 3, secondo comma, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente «Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative», è il seguente: «2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a lire 100 mila per difetto se la frazione non è superiore a lire 50 mila o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 settembre 1989».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», è il seguente: «1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per gli anni 1988, 1989 e 1990 ovvero per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 24 settembre 1987 per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, è elevata dal 92 al 98 per cento».

— Il testo dell'art. 26, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concernente «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», è il seguente: «L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del quindici per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito né gli interessi corrisposti da aziende e istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende e istituti di credito esteri ad aziende e istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani».

— Il testo dell'art. 7, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è il seguente: «10. Resta ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonché sui depositi a risparmio postale. Il presente comma non si applica ai depositi estinti prima della scadenza del vincolo».

— Il testo dell'art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, concernente «Misure urgenti in materia tributaria», è il seguente:

«Art. 35. — Le aziende ed istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'art. 8, primo comma, n. 3-*bis)*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari ai nove decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno ed il 31 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente.

Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quallo delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'art. 44 dello stesso decreto.

In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

— Il testo degli articoli 31, primo comma, lettera *a)*, e 32, primo comma lettera *b)*, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, concernente «Perfezionamento e revisione del sistema catastale» è il seguente:

«Art. 31, primo comma, lett. *a)* esaminano e approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria provincia entro il termine di sessanta giorni succesivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per la presentazione di osservazioni e reclami sui prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto censuario. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della commissione censuaria centrale».

«Art. 32, primo comma, lett. *b)* provvede — nel solo caso di revisione generale delle tariffe d'estimo ed al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale — alla ratifica, previe eventuali variazioni, delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni e di quelle relative alle unità immobiliari urbane, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei prospetti delle tariffe stesse, già approvate dalla commissione censuaria provinciale».

— Il testo dell'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, concernente «Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili», è il seguente:

«Art. 15. *(Aliquote)*. — L'imposta si applica per scaglioni di incremento imponibile con aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti:

a) fino al dieci per cento del valore iniziale, dal tre al cinque per cento;

b) da oltre il dieci fino al cinquanta per cento del valore iniziale, dal cinque al dieci per cento;

c) da oltre il cinquanta fino al cento per cento del valore iniziale, dal dieci al quindici per cento;

d) da oltre il cento fino al centocinquanta per cento del valore iniziale, dal quindici al venti per cento;

e) da oltre il centocinquanta fino al duecento per cento del valore iniziale, dal venti al venticinque per cento;

f) oltre il duecento per cento del valore iniziale, dal venticinque al trenta per cento».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 10 (riguardante gli oneri deducibili del reddito complessivo) primo comma, lettera *d)*, del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, era il seguente:

«*d)* gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, per importo non superiore a 4 milioni di lire. Nello stesso limite complessivo sono deducibili le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla Cooperativa o alla impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Il limite è elevato a 7 milioni di lire nei casi e alle condizioni di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168».

— Il testo dell'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168, concernente «Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa», è il seguente:

«Art. 7 — Nei confronti degli acquirenti di immobili adibiti a propria abitazione ovvero di immobili di nuova costruzione ad uso di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, e comunque non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8, A9, ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti, nonché nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dall'art. 13, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e concessi in locazione alle condizioni di cui al titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, il limite di lire 4 milioni di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevato a lire 7 milioni a condizione che la parte eccedente detto limite sia costituita da interessi passivi e relativi oneri accessori nonché da quote di rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione per i mutui indicizzati di cui all'articolo 15 della legge 15 agosto 1978, n. 457, pagati per l'acquisto degli immobili medesimi.

Il reddito relativo ad immobili di nuova costruzione destinati ad abitazione, aventi le caratteristiche ed ubicati nei comuni indicati nel comma precedente, concessi in locazione ai sensi ed alle condizioni previste dal titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, concorre, nel periodo 1982-1997, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche nella misura del 50 per cento ed è esente nel periodo stesso dall'imposta locale sui redditi.

Per immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati la cui costruzione è ultimata dopo l'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 1985.

Le disposizioni del primo comma si applicano agli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il testo dell'art. 12, primo comma, del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con D.P.R., n. 917, è il seguente:

«1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

a) lire 360 mila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:

lire 48 mila per un figlio;
lire 96 mila per due figli;
lire 144 mila per tre figli;
lire 192 mila per quattro figli;
lire 240 mila per cinque figli;
lire 288 mila per sei figli;
lire 336 mila per sette figli;
lire 384 mila per otto figli;
lire 48 mila per ogni altro figlio;

c) lire 96 mila per ciascuna delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile, tranne quelle indicate alla lettera *b)*, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 27 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» come modificato, da ultimo, dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 27 (Dichiarazione e versamenti mensili). — *Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'articolo 26.*

Contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione il contribuente deve versare un importo pari alla differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta risultante dalle fatture registrate nel mese precedente e l'ammontare complessivo ammesso in detrazione ai sensi del primo comma dell'art. 19, risultante dalle fatture di acquisto e dalle bollette d'importazione, nonché dalle variazioni di cui all'art. 26, registrate nel mese precedente.

Se dal confronto di cui al precedente comma risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo sarà computato in detrazione nel mese successivo.

Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 10,70 per cento per le operazioni soggette all'aliquota ordinaria ed al 5,65 o al 15,25 per cento rispettivamente per quelle soggette all'aliquota del sei o del diciotto per cento.

Nelle ipotesi previste dal tezo comma dell'art. 19 l'ammontare ammesso in detrazione è diminuito della somma corrispondente alla quota non detraibile stabilita con il decreto ministeriale.

I contribuenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 4, tranne quelli indicati nel quarto comma dello stesso articolo e quelli che esercitano attività consistenti esclusivamente in operazioni non inponibili o esenti, devono presentare la dichirazione anche se nel mese precedente non è stata registrata alcuna operazione imponibile. Se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione l'ammontare detraibile relativo alle fatture di acquisto e alle bollette dimportazione registrate nel corso del mese viene computato nel mese successivo.

L'importo versato ai sensi del secondo comma, o riportato al mese successivo ai sensi del terzo o del sesto comma, deve essere annotato nei registri di cui agli articoli 23 e 24.

Le detrazioni non operate nel mese di competenza non possono essere operate nei mesi successivi, ma soltanto all'atto della dichiarazione annuale».

— Il testo dell'art. 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente:

«Art. 33 *(Regime forfettario)*. — Se il volume d'affari realizzato dal contribuente nell'anno solare è superiore a cinque ma non superiore a ventuno milioni di lire, l'imposta è determinata nel modo seguente:

1) sull'imponibile annuale, se inferiore a ventuno milioni, si opera un abbattimento in misura pari ai cinque sedicesimi della differenza, ripartito proporzionalmente qualora le operazioni imponibili effettuate siano soggette all'imposta con aliquote diverse;

2) L'imposta è ridotta alla metà a titolo di applicazione forfetaria della detrazione prevista nell'art. 19;

3) dall'imposta determinata a norma dei precedenti numeri sono computate in detrazione, in sede di dichiarazione annuale, le somme versate mensilmente o trimestralmente nel corso dell'anno ai sensi degli articoli 27 e 31.

I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a ventuno milioni possono operare la detrazione nel modo indicato al n. 2) anche all'atto delle dichiarazioni e dei versamenti trimestrali eseguiti a norma del n. 4) dell'art. 31, salvo conguaglio in sede di dichiarazione annuale qualora il limite di ventuno milioni venga superato nel corso dell'anno.

I contribuenti che hanno operato la detrazione a norma del n. 2) e che nella dichiarazione annuale hanno indicato, in conformità alle risultanze delle registrazioni eseguite, un volume d'affari non superiore a

ventuno milioni, hanno diritto alle detrazioni previste nell'art. 19, in deroga al disposto del terzo comma dell'art. 28, qualora il volume d'affari definitivamente accertato secondo le disposizioni del titolo quarto non sia superiore a trenta milioni.

Nell'ipotesi prevista nel primo comma il contribuente è dispensato dal versamento e dalla dichiarazione relativi all'ultimo mese o trimestre e deve presentare la dichiarazione annuale entro il mese di gennaio in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze.

Il contribuente ha facoltà, all'atto della dichiarazione annuale, di optare per la determinazione dell'imposta nel modo normale anziché in quello previsto nel primo comma. L'opzione è vincolante anche per i due anni solari successivi».

— Il testo dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente: «Le imprese di cui al secondo comma dell'art. 22 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro per le finanze, a provvedere ai versamenti e alle dichiarazioni di cui all'art. 27 trimestralmente anziché mensilmente».

— Il testo dell'art. 19, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 22, comma primo, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente «Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte su redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative», è il seguente:

«In deroga alle disposizioni del comma precedente:

a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera *e)* della allegata tabella *b* quale ne sia la cilindrata, alle presentazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, nonché alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella *B* e delle navi e imbarcazioni da diporto, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, nonché alle postazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere *a)* e *c)*, del decreto del Presidente della República 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nella allegata tabella *B* e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, nonché alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, non è ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1990, salvo che per gli agenti o rappresentati di commercio;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;

e) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere *a)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393».

— Il testo dell'art. 20, primo e secondo comma, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente «Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità», è il seguente:

«1. I termini di cui all'art. 5, commi 1-*quater* e 1-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 46, sono prorogati al 31 dicembre 1990.

2. Il termine di cui all'art. 41-*ter* del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successivamente prorogato, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990».

Note all'art. 7:

— Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, reca norme concernenti «Disciplina dell'imposta di bollo». Il testo del relativo art. 12 è il seguente:

«Art. 12 (*Marche da bollo*). — L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.

Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.

Sulle marche da bollo non è consentito scrivere nè apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi.

È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza».

Note all'art. 8:

— La legge n. 32/1973 modifica il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano. La tabella *B* elenca i prodotti petroliferi da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte.

— Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 9 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, concernente «Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti», è il seguente: «1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonché sul prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere *E)*, punto 1, *D)*, punto 3, *F)*, punto 1, e *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei dei suddetti prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno calcolati secondo il vigente metodo CIP. Per il «Jet Fuel JP/4» gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. Per gli oli da gas l'aumento o la riduzione sono disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione e nella stessa misura sono disposti gli aumenti e le riduzioni per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma, nonché ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417. I decreti e il comunicato CIP devono essere pubblicati contestualmente nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione».

Nota all'art. 9:

— L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 1 (*Sfera territoriale di applicazione*). — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

Note all'art. 10:

— Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, reca norme concernenti l'imposta sugli spettacoli.

— Il testo dell'art. 3, comma 2, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990)», è il seguente: «2. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, in materia di aliquote di imposta sugli spettacoli e di imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi ed in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli cinematografici per le imprese esercenti sale cinematografiche, è prorogato al 31 dicembre 1990».

— Il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, concernente «Interventi straordinari per l'edilizia teatrale e cinematografica e per l'industria cinematografica», è il seguente:

«Art. 2. — Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è concesso alle imprese esercenti sale cinematogafiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito d'imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e *successive modificazioni*. Resta fermo quanto disposto dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'art. 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182».

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, concernente «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei *disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore*», come modificato dall'art. 27-*quater* del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 51, è il seguente:

«Art. 9. — È istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministro dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1.

Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalità ivi considerate.

Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sarà determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese.

A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma.

Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria).

Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalità di cui al primo comma.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, *sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle* caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonché del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilacio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresì alla effettiva corresponsione del fondo così ripartito alle regioni.

Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6.

Sarà sentito, altresì, il parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sarà vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

— Il testo dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario», è il seguente:

«Art. 8 (*Partecipazione a gettito di imposte erariali*). — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;

e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.

Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.

Sono riservati allo Stato i proventi derivati da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale.

La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, è determinata con la legge di bilancio.

Il fondo comune è ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:

A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico *pro capite* dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico *pro capite* sarà riferito ad altra imposta corrispondente.

La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale

risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge.

Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione.

Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera *C)* del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio *pro capite* di ciascuna regione».

— Il testo dell'art. 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente «Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato», è il seguente:

«Art. 17 *(Bilanci, programmi e finanziamenti)*. — L'ente formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del codice civile, evidenziando in particolare i fondi d'ammortamento e di svalutazione dei valori attivi.

L'ente formula altresì, al fine di predeterminare i limiti finanziari della gestione annuale di esercizio, uno schema di bilacio di previsione strutturato secondo i medesimi criteri del bilancio di cui al precedente comma, da trasmettere al Ministero del tesoro un mese prima della data fissata per la presentazione al Parlamento dei documenti di bilancio dello Stato.

Il bilancio e lo schema di bilancio di previsione di cui ai commi precedenti debbono evidenziare in apposite voci le disponibilità finanziarie destinate alle retribuzioni dei dipendenti dell'ente.

All'attivo del bilancio aziendale affluiscono il gettito tariffario, le altre entrate eventuali nonché gli apporti statali relativi alle seguenti voci:

a) compensazioni concernenti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti, in conformità dei regolamenti CEE n. 1191/1969, n. 1192/1969 e n. 1107/1970 in relazione anche a quanto disposto dal precedente art. 16;

b) contributi ed aiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 1107/1970, e successive modificazioni, riguardanti la ricerca e lo sviluppo del settore ferroviario, nonché i costi per manutenzione, funzionamento e rinnovo ed altri oneri di infrastruttura successivi alla data di cui all'ultimo comma dell'art. 26;

c) contributi finanziari diretti, ai sensi della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, per la realizzazione di nuovi investimenti e relative scorte nonché per gli oneri di mancato rinnovo, per la parte non coperta dagli utili netti dell'ente e dai mezzi ricavati dalla contrazione di mutui e dalla emissione di obbligazioni, da definire, con appositi programmi predisposti dall'ente distintamente per nuovi investimenti e rinnovi, nell'ambito del piano nazionale dei trasporti;

d) eventuali sovvenzioni straordinarie, in conformità della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione, cui vanno informati anche i piani di recupero di produttività aziendale.

Gli apporti derivanti da compensazione per obblighi di pubblico servizio e normalizzazione dei conti sono disposti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato; quelli di cui alle restanti voci, ivi comprese le compensazioni straordinarie, sono autorizzati con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

Gli apporti statali di cui alle lettere *a)*, *b)* *c)* e *d)* del precedente quarto comma affluiscono ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato all'"Ente ferrovie dello Stato".

L'ente è tenuto, altresì, a fornire al Ministero del tesoro i dati periodici della gestione di cassa, che devono essere trasmessi entro i trenta giorni precedenti le date indicate nei commi primo e secondo dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema-tipo dei prospetti contenenti i dati periodici della gestione di cassa del bilancio dell'ente.

Per l'anno 1986 tutti gli stanziamenti per competenza e residui iscritti nel bilancio dello Stato a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si intendono riferiti all'ente "Ferrovie dello Stato" e sono a questo trasferiti con le modalità di cui ai precedenti commi.

Le anticipazioni concesse dallo Stato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1985 si intendono a tutti gli effetti quali trasferimenti definitivi. Si intendono altresì computabili, ai fini delle determinazioni di cui all'art. 3 della legge 1° agosto 1978, n. 448, gli apporti di cui alla lettera *a)* del presente articolo».

— Il testo dell'art. 3, n. 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210, è il seguente: «3) approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attività annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente».

— Il testo degli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, concernente «Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato», è il seguente:

«Art. 3. — Le obbligazioni da emettersi in forza dell'art. 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.

Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

Art. 4. — In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette».

— Il testo dell'art. 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente «Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato», è il seguente: «Fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge, trasferendosene a carico dell'ente "Ferrovie dello Stato" l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 14 giugno 1990, n. 158, concernente «Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni», è il seguente: «*b)* da una quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore».

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro», è il seguente:

«Art. 37. — 1. È istituita presso l'INPS la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali".

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti; dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri

relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;

e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.

4. L'onere di cui al comma 3, lettera *c*, assorbe l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 3 è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione è assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni.

7. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento.

8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati».

— Il testo dell'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», è il seguente: «3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza è fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.986 miliardi, del finanziamento di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonché del finanziamento di cui all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.396 miliardi».

— Il testo degli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, concernente «Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale», è il seguente:

«Art. 17 (*Finanziamento della gestione speciale dei coltivatori diretti*). — Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, nella misura di L. 198 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, il contributo è ridotto a L. 148 giornaliere. Con la stessa decorrenza è istituita sui contributi predetti una addizionale di L. 100 per ogni giornata di iscrizione.

Il contributo base di adeguamento e la relativa addizionale indicati al precedente comma sono dovuti per 156 giornate all'anno, indipendentemente dal sesso e dall'età dell'assicurato.

Per le pensioni da liquidare nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza dal 1° gennaio 1975 o successiva, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti sono equiparati, per le donne ed i giovani, a quelli previsti per gli uomini dalle norme vigenti.

Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione previsti per il diritto alle pensioni di cui al comma precedente i contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne o dei giovani fino al 31 dicembre 1974 in numero inferiore a 156 per anno sono moltiplicati per il coefficiente 1,50. Per lo stesso coefficiente sono moltiplicati i contributi versati, in numero inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai giovani in qualità di giornalieri di campagna. Ai fini di cui sopra non possono, tuttavia, essere computati, in favore delle donne e dei giovani, più di 156 contributi giornalieri per ciascun anno.

I contributi versati o accreditati in favore delle donne e dei giovani nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nella gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attività commerciali, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi giornalieri secondo i seguenti parametri:

1 contributo annuo = 156 contributi giornalieri;
1 contributo mensile = 13 contributi giornalieri;
1 contributo settimanale = 3 contributi giornalieri.

I contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne ed i giovani dal 1° gennaio 1975 in poi, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attività commerciali, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi settimanali secondo il seguente parametro: 3 contributi giornalieri = 1 contributo settimanale.

Art. 18 (*Ripianamento della gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri*). — Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza dell'importo necessario per assicurare il ripianamento della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti alla data del 31 dicembre 1977.

Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilità di cui ai successivi articoli 19 e 20.

Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 19 (*Istituzione di un conto corrente speciale per il ripianamento della gestione previdenziale per il coltivatori diretti, coloni e mezzadri*). — Il gettito derivante dal contributo addizionale di cui al primo comma dell'art. 17 è versato in un conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, denominato "conto speciale risanamento gestionale previdenziale coltivatori diretti"

Da detto conto di tesoreria sono annualmente prelevate e versate all'entrata del bilancio dello Stato le somme occorrenti per coprire, unitamente al concorso dello Stato, di cui al successivo art. 20, gli oneri connessi alle operazioni finanziarie previste dall'art. 18.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20 (*Apporto dello Stato per la gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri*). — Annualmente, con la legge di bilancio, è determinato l'intervento dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, destinato, per un importo pari al doppio del gettito del contributo addizionale di cui all'art. 17, agli oneri delle operazioni finanziarie previste dall'art. 18, e, per l'eventuale differenza, al ripianamento del disavanzo della gestione alla quale va devoluta.

L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, non potrà essere inferiore, a decorrere dal 1977, all'ammontare del contributo stabilito per il 1976 dalla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114».

— Il testo dell'art. 28 della già citata legge 9 marzo 1989, n. 88, è il seguente:

«Art. 28 (*Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 la gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni".

2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria. Alla gestione sono trasferite le parti del contributo statale per gli assegni familiari agli autonomi agricoli, di cui all'art. 9 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni, risultate in eccedenza sui fabbisogni annui».

— Il testo dell'art. 9 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente «Disposizioni in materia di finanza pubblica», è il seguente:

«Art. 9 — 1. Sino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema previdenziale, qualora al 30 giugno di ogni anno dai conti della tesoreria risulti che il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto delle regolazioni pregresse, superi i 6/13 del limite massimo fissato dalla legge finanziaria, il consiglio di amministrazione dell'INPS è tenuto a proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del Ministero del tesoro, i provvedimenti idonei ad assicurare il miglior equilibrio delle singole gestioni tenuto conto della natura previdenziale e non previdenziale delle stesse».

— Il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990 n. 210, concernente «Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno», è il seguente:

«1. Le imprese, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'art. 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, e del contributo di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1 punto percentuale.

2. Le imprese di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'art. 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 24 ottobre 1966, n. 934, in misura pari a 0,20 punti percentuali, e del contributo di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 5,50 punti percentuali».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5106):

Presentato dal Ministro del tesoro (CARLI) il 29 settembre 1990.

Assegnato alla V commissione (Bilancio e Tesoro), in sede referente, il 5 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla V commissione, il 16, 17, 23, 24, 29, 30, 31 ottobre 1990.

Relazione scritta annunciata il 5 novembre 1990 (atto n. 5106/*A* - relatore on. NOCI).

Esaminato in aula il 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 19, 20 novembre 1990 e approvato il 21 novembre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2546):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 28 novembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 5ª commissione il 28, 29 novembre 1990; 3, 4, 5, 6, 7, 10, dicembre 1990.

Relazione scritta annunciata il 12 dicembre 1990 (atto n. 2546/*A* - relatore sen. AZZARÀ e DELL'OSSO).

Esaminato in aula il 13, 14, 18 dicembre 1990 e approvato, con modificazioni il 19 dicembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5106/*B*):

Assegnato alla V commissione (Bilancio e Tesoro), in sede referente, il 20 dicembre 1990, con parere delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla V commissione, il 20 dicembre 1990.

Esaminato in aula e approvato il 21 dicembre 1990.

90G0461

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.